

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1974/97 DEL CONSIGLIO**  
**del 7 ottobre 1997**

**recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97<sup>(2)</sup> stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i TAC per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che, nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui reciproci diritti di pesca tra la Comunità e la

Norvegia, il TAC e la parte della Comunità per la passera del Mare del Nord è stata aumentata;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 390/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J.-C. JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1, Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/97 (GU n. L 264 del 26. 9. 1997, pag. 3).

## ALLEGATO

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: II a <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità come stabilite nel 1994. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 40 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
Danmark	
Deutschland	
Ελλάδα	
España	
France	
Ireland	
Italia	
Luxembourg	
Nederland	
Österreich	
Portugal	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	
CE	
TAC	